



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DI MAIO GABRIELE, Presidente
PISAPIA MARIA GRAZIA, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice

in data 19/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2707/2024 depositato il 20/04/2024

proposto da

Giulia Monaco - MNCGLI89R53Z133H

Difeso da

Marco Castellano Dott. - CSTMRC93C26A399M
Vittorio Castellano Dott. - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Teresa Paoletta - PLTTRS75E70Z133R

Difeso da

Marco Castellano Dott. - CSTMRC93C26A399M
Vittorio Castellano Dott. - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Irpina Reti Srl - 02570690640

Difeso da

Marco Castellano Dott. - CSTMRC93C26A399M
Vittorio Castellano Dott. - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino

elettivamente domiciliato presso dp.avellino@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1094/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 1 e pubblicata il 22/11/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030301034/2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030301034/2021 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030301034/2021 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK050301372/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK050301372/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK050301372/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301370/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301370/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301370/2022 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1765/2025 depositato il 20/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 28 novembre 2022, la società Irpina Reti s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TFK030301034/2021 con il quale, per l'anno d'imposta 2016, l'Agenzia delle Entrate di Avellino, ritenendo antieconomica la condotta dell'impresa e inattendibili i ricavi dichiarati, accertava a carico della società un maggior reddito per euro 44.335,74, pari al costo medio per lavoro dipendente sostenuto dalla stessa nell'anno in esame. Con separati ricorsi, iscritti rispettivamente al R.G.R. al n. 305/2023 e al n. 306/2023, Paoletta Teresa e Monaco Giulia, quali socie rispettivamente al 29% e al 67% della società Irpina Reti s.r.l., impugnavano gli avvisi di accertamento con i quali, richiamato l'accertamento, a carico della società, di maggiori ricavi, l'Ufficio rideterminava per l'anno d'imposta 2016 il reddito di partecipazione nella detta società, con conseguenti maggiori imposte I.R.P.E.F. e relative addizionali.

Le ricorrenti eccepivano la nullità dell'atto impugnato per difetto dei requisiti per procedere ad accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973 in presenza di una contabilità regolare e in difetto di presunzioni gravi, precise e concordanti e per infondatezza nel merito, nonché per omessa valutazione delle difese del contribuente in sede di contraddittorio preventivo ed erroneità della presunzione di distribuzione di utili ai soci. Si costituiva ritualmente in giudizio, in tutti e tre i fascicoli, l'Ufficio resistente, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto dei ricorsi, con vittoria delle spese di lite.

I primi giudici, con sentenza n. 1094/2023, rigettavano i ricorsi presentati dalla società Irpina Reti Srl e dalle sue socie, Teresa Paoletta e Giulia Monaco, contro gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle

Entrate relativi all'anno d'imposta 2016.

Sostenevano che nella fattispecie non veniva in questione l'incapienza dei redditi personali dei soci, bensì l'antieconomicità della gestione dell'attività imprenditoriale della società, che non poteva certo dirsi giustificata dalla percezione, da parte dei soci, di altri redditi; che l'accertamento fiscale era stato basato su un metodo analitico-induttivo, motivato dalla presunta antieconomicità della gestione societaria e dalla inattendibilità dei ricavi dichiarati; che era legittima la ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio, basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, confermandosi la distribuzione dei maggiori ricavi ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione nella società. Segnatamente, dalla analisi delle dichiarazioni dei redditi dal 2015 al 2017, i primi Giudici evidenziavano che emergeva come la società avesse presentato, nel corso di tutto il triennio, una bassa redditività, pari al 2,76%, pur avendo sostenuto ingenti costi (per oltre centotrentamila euro nell'anno 2016) per i propri dipendenti; che tale situazione, di lunga durata, confliggeva con la logica imprenditoriale tesa alla massimizzazione dei profitti, né risultava in alcun modo giustificata da parte ricorrente; che sia nell'anno in esame che negli anni precedenti e successivi vi era una continua erogazione di compensi al personale dipendente; in particolare, nell'anno 2016 la società aveva sostenuto euro 131.086,00 di spese per lavoro dipendente, impiegando una variabile forza lavoro pari a 6,65 dipendenti; che, a fronte di tale palese e inverosimile gestione antieconomica, l'Ufficio aveva ritenuto di quantificare i dividendi complessivamente percepiti dalle due socie della società nella misura – da ritenersi del tutto prudentiale e assolutamente condivisibile – pari al compenso medio unitario percepito dai propri dipendenti per lo stesso periodo d'imposta, immaginando, dunque, che le due socie, sia come remunerazione dell'attività direttamente svolta nell'impresa che a titolo di remunerazione del capitale investito, avessero percepito un compenso parametrato a quello percepito dai propri dipendenti.

Con il proposto appello, gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado per:

- Omessa valutazione delle prove: lamentavano in proposito che i giudici di primo grado non avrebbero considerato le prove fornite dai ricorrenti, tra cui il calcolo corretto degli indici di redditività aziendale (ROE al 13,56% e ROS al 4,05%, superiori al 3%); che l'Agenzia delle Entrate aveva aggiunto un nuovo motivo di accertamento nelle controdeduzioni, ovvero l'antieconomicità della gestione della società;

- Errata applicazione delle norme: lamentavano la violazione degli artt. 115 e 116 del Codice di Procedura Civile per mancata valutazione delle prove documentali.

- Inadeguatezza dei parametri utilizzati dall'Ufficio: contestavano il limite fissato dall'Ufficio per il costo del personale (€10.000), ritenuto sproporzionato rispetto alla realtà aziendale. Sul punto deducevano che tutti i soci avevano svolto attività di lavoro dipendente presso altre aziende, così come risultava dalle Certificazioni Uniche degli stessi: - il socio Monaco Giulia aveva svolto attività di lavoro dipendente presso la ditta Lanza Nicolina; - il socio Paoletta Teresa aveva svolto attività di lavoro dipendente presso le società Metallurgica Irpina Spa e Irpina Distribuzione Srl; - il socio Paoletta Teresa aveva svolto attività di lavoro dipendente presso la società Metallurgica Irpina Spa; che tali documenti dimostravano in maniera inequivocabile che i soci nell'anno 2016 non avevano potuto prestare attivamente la loro opera nell'esercizio dell'attività d'impresa e, pertanto, la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio non risultava applicabile.

Si costituiva controparte e contrastava l'avverso gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza di primo grado.

L'accertamento in capo alla società (società a ristretta base azionaria), dal quale si originano gli accertamenti emessi nei confronti dei soci, poggia su un dato erroneo, espressamente contemplato nella sua motivazione e nettamente confutato dagli appellanti: *"mancanza di altre fonti di reddito per i soci e per i componenti del proprio nucleo familiare, nonché del possesso di beni mobili e immobili per i quali si sostengono evidentemente spese per il loro mantenimento"*.

Gli appellanti, sin dal primo grado di giudizio, hanno dimostrato che tutti i soci avevano svolto attività di lavoro dipendente presso altre aziende, così come risultava dalle Certificazioni Uniche degli stessi: - il socio Monaco Giulia aveva svolto attività di lavoro dipendente presso la ditta Lanza Nicolina; - il socio Paoletta Teresa aveva svolto attività di lavoro dipendente presso le società Metallurgica Irpina Spa e Irpina Distribuzione Srl; - il socio Paoletta Teresa aveva svolto attività di lavoro dipendente presso la società Metallurgica Irpina Spa; che tali documenti dimostravano in maniera inequivocabile che i soci nell'anno 2016 non avevano potuto prestare attivamente la loro opera nell'esercizio dell'attività d'impresa e, pertanto, la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio non risultava applicabile.

Tali circostanze non sono state confutate dalla parte resistente-odierna appellata.

La Cassazione ha chiarito che l'antieconomicità può giustificare un accertamento induttivo purché siano presenti presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. n. 9722/2015) e che spetta al contribuente dimostrare la liceità fiscale delle operazioni contestate (Cass. nn. 6978/2015 e 14068/2014). Nel caso in esame, l'antieconomicità della gestione è stata chiaramente vulnerata posto che il costo del personale è apparso plausibile anche perché è emerso inequivocabilmente che i soci avevano altre attività lavorative, altri redditi e per tale ragione non avevano potuto occuparsi della gestione e non si era provveduto alla distribuzione di utili.

Nell'anno in esame, come negli anni precedenti e successivi, è emersa una giustificata erogazione di compensi al personale dipendente.

Tali elementi destituiscono di fondamento l'accertamento espletato dall'ufficio, venendo meno la gravità e concordanza degli elementi presuntivi dedotti.

L'appello va pertanto accolto.

Il grado di complessità e di controvertibilità delle questioni esaminate è suscettibile di integrare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado.